



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 102 / 2015 del Reg.

data 30/09 / 2015

OGGETTO : Autorizzazione ai Sindaco per costituzione in giudizio, per opposizione al Ricorso con motivi aggiunti, presentato dal dipendente INDELICATO Gaetano.-

L'anno duemilaquindici il giorno trouTe del mese di settembre alle ore 17.15 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

| | P | A | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. BIONDI Aldo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sindaco |
| 2. BUA Vincenzo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vice Sindaco |
| 3. COLICA Laura | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Assessore |
| 4. CASTIGLIONE Rosario | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Assessore |
| 5. GUAGLIARDO Antonio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Assessore |

TOTALE 4 1

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. POGURI SALVATORE MARCO. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 102 datata 31/08/2015

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 - 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Autorizzazione al Sindaco per costituzione in giudizio, per opposizione al **Ricorso con motivi aggiunti**, presentato dal dipendente **INDELICATO Gaetano**, Comandante della **Polizia Municipale**.-

Proponente IL SINDACO

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale nr. 28 del 18/02/2015, **avente ad oggetto** "Autorizzazione al Sindaco per la costituzione in giudizio innanzi al TARS sede di Catania avverso il ricorso proposto dal dott. G. Indelicato per l'annullamento della deliberazione di G.M. nr. 124 del 20/11/2014 **avente ad oggetto** "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova, triennio 2014 – 2016"

Evidenziato che con la predetta deliberazione, la Giunta Municipale, **autorizzava il Sindaco** a costituirsi in giudizio innanzi al T.A.R.S. Sede di Catania avverso il ricorso proposta dal dott. G. **Indelicato Gaetano** per l'annullamento della deliberazione di G.M. nr. 124 del 20/11/2014 **avente ad oggetto** "Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Catenanuova , triennio 2014/2016, nonché delle deliberazione di Giunta **Municipale nr. 135** del 03/12/2014 **avente ad oggetto** "Modifica ed integrazione della Deliberazione di G.M. nr. 124 del 20/11/2014 e **procedere** alla scelta del legale di fiducia, con separato atto monocratico;

Considerato che con nota del 25 marzo 2015 Prot. 2784 il dott. **Gaetano Indelicato**, nato a Catenanuova il 24/09/1955, ed ivi residente in via Ortensie nr. 5/7 (C.F. NDLGTN 55P24 C353J), **rappresentato e difeso** dall'Avv. Pietro Sciortino con Studio legale sito a Catania in via Vecchia Ognina 140, presentava **ricorso per motivi aggiunti** per l'annullamento della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Catenanuova nr 15 **del 02.02.2015** , **avente ad oggetto** "Proposta di rideterminazione della dotazione organica triennio 2014 – 2016 " della **deliberazione della Giunta Municipale** del Comune di Catenanuova nr. 14 del 26/01/2015, **avente ad oggetto** "Modifica **Regolamento Ufficio e Servizio**", nella parte in cui, modificando l'art 9 del **Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente Comunale** , **sottrae** il Servizio di Protezione Civile al Settore V° della Polizia Municipale, **trasferendo /attribuendolo al II° settore tecnico**";

Ritenuto che la G.M. , ha adottato la deliberazioni predette ritenendola **confacenti alle esigenze dell'Ente e alla salvaguardia del personale**, e che la stesse sono state sufficientemente **motivate**, non riscontrandosi le censure mosse del dipendente predetto ritenendosi l'adozione di tale atto **imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi amministrativi**;

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso provvedere in merito, al fine di **controbattere urgentemente** la situazione sopra descritta, mediante l'acquisizione di una incarico legale;

Visto il vigente D-A.EE.LL. in Sicilia;

Visto il D.lvo nr.267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

Avv. Pietro Sciortino

Si notifici entro il 24.3.2015

Via Vecchia Ognina n.140,

Catania. Telefax: 095/381858

Si uploos
Contenzioso
25.3.2015
AA GG

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA
REGIONE SICILIANA**

PROCURA ALLE
LITI

Mi rappresenti e difenda nel presente processo innanzi il T.A.R.S. - sezione distaccata di Catania - con ogni potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti e di chiamare in causa terzi, l'Avv. Pietro Sciortino del foro di Catania, eleggendo domicilio presso il suo studio, sito in Catania, alla Via Vecchia Ognina n.140.

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto.

Dott. Gaetano Indelicato

vera la firma

Avv. Pietro Sciortino

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di Catania)
25 MAR 2015
Prot. n. 2784

- Sez. Distaccata di Catania -

CC824

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(R.G. n.12/2015; sez. I int.)

Per: il dott. Gaetano Indelicato, nato a Catenanuova il 24.9.1955, ed ivi residente in Via Ortensia n.5/7 (C.F. NDLG7N55P24C353J), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Sciortino (c.f. SCRPT71R14C351O; avv.sciortino@pec.it; fax 095/381858), giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina n.140.

Ricorrente

Contro: il **Comune di Catenanuova** (c.f. 80001380866), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Aldo Moro (già Piazza Municipio), Catenanuova (En).

Resistente

PER L'ANNULLAMENTO

- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova n.15 del 2.2.2015, avente ad oggetto: "Proposta di rideterminazione della dotazione organica triennio 2014-2016", nella

parte in cui emerge, come da suo allegato A) facente parte integrante della medesima, che le figure appartenenti alla struttura burocratica della Polizia Municipale sono in pianta organica fissate nel numero complessivo di 6 (1 istruttore direttivo -- Comandante di P.M. e 5 istruttori di polizia municipale);

- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova n.14 del 26.1.2015, avente ad oggetto: "Modifica Regolamento Uffici e Servizi", nella parte in cui, modificando l'art.9 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente comunale, sottrae il Servizio di Protezione Civile al Settore V° della Polizia Municipale, trasferendolo/attribuendolo al III° Settore 'Tecnico';

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale a quello dianzi impugnato.

FATTO

Il ricorrente è dipendente da anni del Comune di Catenanuova, con la qualifica di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, con attuale inquadramento nella categoria professionale "D3" (all.1 del fascicolo di parte del ricorso originario).

Tal Corpo di Polizia Municipale è stato istituito con regolamento del 25.01.1996 dal Consiglio Comunale di Catenanuova (all.2 del fascicolo di parte del ricorso originario), conformemente all'art. 6 della L.R. n. 17/1990, e, appunto, con deliberazione di G.M. n. 100 del 21.12.2001 il ricorrente è stato definitivamente inquadrato, ex art. 29 del C.C.N.L. del 14.09.2001, nel posto, allora vacante in pianta organica, di Comandante della Polizia Municipale.

Dal 2004 il dott. Indelicato è stato soggetto ad una serie di gravissime vessazioni sul posto di lavoro che sono culminate addirittura nella trasmissione d'ufficio degli atti processuali del caso

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna proprio da parte di codesto Ill.mo T.A.R.S. di Catania, con conseguente condanna per 3 gradi del Sindaco p.t. del Comune resistente per il reato di inosservanza dei provvedimenti del Giudice (art. 388 c.p.), nonché in una recentissima condanna per mobbing dello stesso Comune.

Ma per essere chiari, come da nota che si è spedita alla Procura della Repubblica presso la Corte delle Conti (all.3 del fascicolo di parte del ricorso originario), il ricorrente, dal 2004 al 2014, ha dovuto affrontare ben 12 contenziosi (tutti con esito positivo), distribuiti tra Giudice del Lavoro di Enna, Tribunale amministrativo regionale, Giudice Penale (sino alla Corte di Cassazione).

^^^

Per quanto odiernamente *in primis* ci interesserà, il **T.A.R.S. Catania, sez. int. I, con sentenza del 13 aprile 2006, n. 589** (all.4 del fascicolo di parte del ricorso originario) ebbe ad accogliere i ricorsi del caso del ricorrente, con condanna alle spese processuali di parte avversa, dichiarando che il Comune di Catenanuova aveva illegittimamente diminuito la dotazione organica del Corpo della Polizia Municipale da 12 a 6 unità in violazione della legge regionale n. 17/1990.

Essendo stata tale sentenza elusa dalla P.A., il dott. Indelicato è stato costretto ad avanzare ulteriore ricorso (R.G. n. 283/07) per l'esecuzione del giudicato, formatosi appunto sulla sentenza n. 589/06, ed il **T.A.R.S. di Catania, sez. int. I, ha poi emesso la sentenza di condanna n. 932/07** (all.5 del fascicolo di parte del ricorso originario).

Stante l'adozione di ulteriori atti volti ('artatamente') a comprimere la posizione del dott. Gaetano Indelicato, impugnati gli stessi presso codesta A.G.A., con la sentenza n.893 del 23.4.2008 (all.6 del fascicolo di parte del ricorso originario), codesto T.A.R.S. di Catania ha ulteriormente accertato che "...non vi è traccia della restituzione del Corpo della Polizia Municipale nel numero minimo previsto di 12 addetti ...".

Non solo.

Il Giudice Amministrativo – evidentemente stanco delle continue elusioni giudiziali – tanto ha deciso: ***"In considerazione delle reiterate violazioni di legge commesse dal Comune, il collegio ritiene opportuno trasmettere gli atti del giudizio, unitamente alla presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, per le valutazioni di competenza"***.

Alla luce del rinvio degli atti alla Procura della Repubblica di Enna, disposto il rinvio a giudizio del Sindaco, questi è poi stato condannato dal **Tribunale Penale di Enna con sentenza n.303/11**, a due mesi di reclusione oltre che alla multa per il reato di inosservanza dei provvedimenti del Giudice, ex art.388 cpv. c.p.; pronuncia confermata dalla sentenza della **Corte di Appello di Caltanissetta, sez. pen. n.809/12**, ed infine e recentissimamente

dalla Corte di Cassazione, sez. VI penale, con sentenza del 26.3.-24.9.2014, n.39075/14 (all.7 del fascicolo di parte del ricorso originario).

^^^

Orbene, chiunque penserebbe che dopo plurime condanne in sede amministrativa, civile, e penale (del suo legale rappresentante p.t.) una P.A. finisca con il recedere dal rischiare di ledere ulteriormente la posizione umana e professionale della controparte (il ricorrente dott. Gaetano Indelicato), soprattutto ove si pensi ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa di cui all'art.97 Cost.

Invece no!

Cosa è infatti accaduto?

Che l'attuale Giunta Municipale, guidata da Sindaco che durante i fatti sopra narrati rivestiva la funzione di Vice-Sindaco (e che firmò egli la prima illegittima revoca da Comandante del Corpo di P.M. del dott. Gaetano Indelicato)... ha posto in essere atto volto a 'ritornare' al punto di prima... ossia destrutturare il Corpo di Polizia Municipale, abbassandone l'organico in modo tale che non potrebbe più esservi... appunto... un Corpo di P.M. ex l.r. n.17/1990.

In perfetta elusione anche di ben 2 sentenze di codesto Ecc.mo T.A.R.S. di Catania, sopra citate!

Infatti, con Deliberazione n.124 del 20.11.2014 (all.8 del fascicolo di parte del ricorso originario), la Giunta Municipale del Comune di Catenanuova ha rideterminato la dotazione organica complessiva del Comune prevedendo solo n.5 istruttori di P.M. e il Comandante della P.M.: ossia

nell'ambito della polizia municipale solo 6 soggetti organici (si ripete: in dotazione organica).

E tale previsione ha confermato con successiva deliberazione della G.M. n. 135 del 3.12.2014 (all.9 del fascicolo di parte del ricorso originario), come anche da certificazione ottenuta dall'ente (all.10 del fascicolo di parte del ricorso originario).

Ergo, per legge... non vi sarebbe a tal punto più un Corpo di P.M.: esattamente il contrario di ciò che invece deve essere, sempre per Legge e per come più volte statuito da codesto T.A.R.S.

Come si diceva... si è ritornati indietro ai fatti di qualche anno fa per una precisa volontà dei rappresentanti comunali, non potendo peraltro pensarsi... che l'attuale Sindaco, che era stato Vice-Sindaco nella Giunta la quale aveva posto in essere tutti gli atti illegittimi di cui sopra, e che peraltro è stato interrogato dal Giudice del Lavoro di Enna nella causa per mobbing... abbia... dimenticato tutta l'incredibile vicenda processuale dell'illegittimità degli atti compiuti dal Comune di Catenanuova ai danni del dott. Gaetano Indelicato.

E aveva colpito anche un fatto, che abbiamo segnalato a codesto Ill.mo T.A.R.S. e che si ritiene particolarmente significativo... ossia come nelle premesse di una Delibera di G.M. (la n.124/14 cit.) che riguardava la determinazione organica di tutto il personale del Comune vi fosse un poco comprensibile riferimento soggettivo 'peculiare' al dott. Gaetano Indelicato ("Vista la deliberazione di G.M. nr. 46 del 27.3.2012 avente ad oggetto "Inquadramento giuridico in cat. D3 ed inquadramento economico in cat. D5 al Comandante della Polizia Municipale dott. Gaetano Indelicato").

Nessun altro titolare di p.o., nessun altro responsabile di settore era infatti citato (ed invero nemmeno la citazione del ricorrente era, giuridicamente, comprensibile)!

Avverso tali atti della G.M. del Comune di Catenanuova, nella parte in cui riducono l'organico del Corpo di P.M. da 12 a 6 componenti, si era perciò stati costretti nuovamente ad agire con ricorso notificato a mezzo posta in data 19.12.2014, ritualmente depositato in cancelleria e che ha preso numero r.g. 12/2015.

Ebbene, e rimettiamo ogni considerazione a codesto Ecc.mo T.A.R.S., il Comune di Catenanuova ha revocato in autotutela, per mancata informativa alle oo.ss., le Delibere nn.124 e 135 del 2014, entrambe impugnate con il ricorso originario, ed ha emanato la Delibera di G.M. n.15/2015 di identico contenuto, ossia sempre illegittimamente riducendo il numero organico degli appartenenti al Corpo di P.M. a 6 soggetti!

Non solo, con delibera antecedente, la n.14 del 26.1.2015, la stessa G.M. ha sottratto alla responsabilità del ricorrente, ossia del Corpo di P.M., il servizio di protezione civile comunale, che pure codesto Ill.mo T.A.R.S. aveva statuito rientrare nelle competenze del Corpo di P.M.

Si è costretti perciò a proporre ricorso per motivi aggiunti.

DIRITTO

I

SULLA DELIBERA N.15 DEL 2.2.2015, RELATIVA ALLA RIDUZIONE IN PIANTA ORGANICA DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.7 e 9, comma 1, della L. n. 65 del 1986.
- 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art.6, comma 1, nonché dell'art. 9, comma 1, della L.r. n.17 del 1990.
- 3) Violazione del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune resistente e contraddittorietà tra atti amministrativi;
- 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'art.3 della L.r n.10/1991 e carenza di motivazione;
- 5) Incompetenza della Giunta Municipale a rideterminare l'organico del Corpo di polizia municipale; violazione dell'art. 7 della Legge n.65 del 1986 e dell'art.9, commi 1 e 3, della L.r. n.17 del 1990;
- 6) Eccesso di potere per sviamento e per illogicità manifesta;
- 7) Violazione del buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art.97 Cost.

La delibera di G.M. n.15 del 2.2.2015, impugnata in parte qua, è, come già le precedenti revocate (... per poi esserne riconfermato in toto il contenuto!), in evidente violazione di Legge oltre che contrastante con Regolamento del medesimo Comune di Catenanuova.

L'art. 7 della Legge nazionale n.65 del 1986, rubricato "Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale", prevede che: "

1. *I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.*

2. *Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:*

1) *il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;*

2) *il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.*

Omissis”.

Nello stesso senso, l'art.6, comma 1, della L.r. n.17/1990 ha disposto che: *“Il servizio di polizia municipale, quando abbia almeno sette addetti, può essere organizzato in Corpo di Polizia Municipale”.*

E l'art.9, commi 1 e 3, della L.r. n.17 del 1990 testualmente recita:

“1. In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti della legislazione vigente e dei contratti nazionali di lavoro,

il regolamento comunale:

a) stabilisce l'ordinamento e l' organizzazione del corpo o del servizio di polizia municipale;

b) determina l'organico, le qualifiche e i profili professionali degli addetti;

Omissis...

3. Il regolamento comunale del servizio di polizia municipale deve essere approvato dai rispettivi consigli comunali...”;

Proprio sulla base delle superiori norme il Consiglio Comunale di Catenanuova cui spetta, come visto, la relativa competenza, ha adottato, in data 25.1.1996, il tuttora vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale (di cui sopra).

Regolamento all'evidenza violato visto che, abbassando la G.M. nuovamente, con la delibera n.15 del 2015, l'organico della p.m. a 6 componenti, non può esservi, ex lege, alcun Corpo...

Né può dirsi che con i c.d. lavoratori precari (soggetti contrattualizzati a termine ed extra-dotazione organica) il Corpo di P.M. mantenga i presupposti numerici di Legge per esistere, essendo stato dalla Giurisprudenza amministrativa che: "L'art.7, l. n.65 del 1986 dispone che i Comuni possono istituire il "*Corpo di Polizia Municipale*", disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, allorchè il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti. **Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, deve farsi riferimento ai posti in organico, indipendentemente dal numero degli addetti concretamente in servizio**" (T.A.R. Campania, Napoli, sez int. IV, 28.9.2002, n.5867).

Quindi, anche chiarissima contraddizione tra la vigenza di un Regolamento del Corpo di P.M. ed una censurata delibera di G.M. che abbassa l'organico complessivo a 6 posti.

Ed infatti anche quando si pronunciò codesto Ill.mo T.A.R.S. sul punto nessun rilievo venne dato al fatto che vi fossero presenti soggetti a tempo determinato extra organico (che sarebbero i cc.dd. precari).

^^^

Ed ancora, sotto il profilo censorio, chiara incompetenza c.d. relativa della G.M. di Catenanuova laddove 'utilizzando' – diciamo così – i poteri della rideterminazione complessiva della pianta organica dell'ente, invece di tenere conto di quanto ex Lege specialis spettante al Consiglio Comunale, ha violato le competenze di questo, rideterminando la dotazione organica del Corpo di P.M., quando invece avrebbe dovuto raccordarsi con il Consiglio Comunale, nel senso di attendere/stimolare eventuale

rideterminazione dell'organico della P.M. da parte del Consiglio (ferma poi ogni eventuale tutela giudiziaria anche per un abbassamento eventualmente disposto dal C.C).

E ciò rilevando come già codesto Ecc.mo T.A.R.S. di Catania abbia affermato, nei contenziosi succitati, la competenza del Consiglio Comunale, e non già della Giunta, laddove si debba intervenire su materia rimessa, appunto, dalla L.r. n.17/1990 al regolamento di P.M. ("determina l'organico").

^^^

Ma non solo e non basti quanto detto.

Entriamo ancor di più nel merito della questione e della censurabilità del comportamento della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova.

Nel regolamento della P.M. di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 25.1.1996, tuttora vigente, all'art.5 si ritrova precisa norma rubricata "Organico della Polizia Municipale".

Essa così recita: "*...l'organico e la struttura gerarchica funzionale del Corpo di Polizia Municipale è così determinata:*

a) *Determinazione del numero dei collaboratori di vigilanza:*

- *n.1 collaboratore di vigilanza ogni 800 abitanti;*
- *n.2 collaboratori di vigilanza ogni frazione geografica e/o quartiere amministrativo;*
- *n.1 collaboratore di vigilanza ogni 1000 ettari di terreno;*
- *n.1 collaboratore di vigilanza per ogni plesso scolastico con almeno cinque aule.*

I superiori dati sono cumulabili e le frazioni si arrotondano all'unità superiore.

b) *Determinazione delle altre qualifiche:*

- ogni 3 collaboratori di vigilanza... nr. 1 istruttore di vigilanza;
...”

E chiarendo poi che il collaboratore di vigilanza è l'agente di p.m.

^^^

La G.M. ha di nuovo, in violazione di norma di Legge e di disposizione regolamentare, violato i criteri di determinazione organica di cui al Regolamento vigente e, fatto tanto più grave, nonostante proprio codesto Ecc.mo T.A.R.S. abbia in passato censurato specificamente eguale comportamento (ed addirittura quando formalmente era intervenuto il Consiglio Comunale..., come peraltro nemmeno nel caso di specie).

Invero, al momento del giudizio innanzi codesto T.A.R.S., nel 2006, la dotazione organica della Polizia Municipale era stata calcolata (al di là delle qualifiche che tengono conto anche delle progressioni di carriera nel frattempo intervenute) in 12 unità sulla base del Regolamento e della Legge.

Nella sentenza n.589/06 codesto T.A.R.S., infatti, fortemente e chiaramente tanto ha scritto: ***“L’abbattimento del personale dai precedenti 12 addetti agli attuali 6 risulta sfornito di qualunque motivazione”***.

Ed attenzione, oggi siamo in presenza di un fatto, se possibile, aggravante.

Nel 2006 il T.A.R.S. aveva dichiarato illegittima la decurtazione organica anche se la popolazione del Comune si era contratta, come espressamente leggesi in sentenza: “La circostanza che la popolazione residente possa essersi contratta di circa un ventesimo non giustifica in alcun modo la riduzione della metà dell’organico della Polizia Municipale, come giustamente

obiettato dal ricorrente, il quale individua in tale decisione la ferma intenzione del Comune di sbarazzarsi del ricorrente stesso.

Anche tale aspetto della censura risulta quindi fondato...”.

Ebbene:

1) rispetto al 2006 la popolazione del Comune di Catenanuova è oscillata, è andata anche aumentando, ed oggi si è ridotta di solo di 1/32esimo (questo è il rapporto matematico tra la popolazione del 2006, pari a 5042 abitanti e quella del 2014, pari a 4885 abitanti, come da certificazione dell'1.12.2014 dei servizi demografici dell'ente resistente, sub all.11 del fascicolo di parte del ricorso originario).

Per tale dato certificato, sulla base del Regolamento della P.M. sopra riportato, bisognerebbe già prevedere in organico 6 agenti;

2) il Comune di Catenanuova ha poi (vds. all. 12, 13 e 14 del fascicolo di parte del ricorso originario) 3 frazioni territoriali: Raisa I (popolazione: 66 abitanti); Raisa II (popolazione: 35 abitanti); Isola di Niente (popolazione: 25 abitanti).

Per tale dato, sulla base del Regolamento della P.M. sopra riportato, bisognerebbe prevedere in organico altri 6 agenti;

3) Il Comune, poi, gestisce un territorio con Ha 1117,00.

Per tale dato, sulla base del Regolamento della P.M. sopra riportato, bisognerebbe prevedere in organico 1 altro agente;

4) Nell'ambito comunale vi sono poi 4 plessi scolastici, ossia quelli di:

- Via Don Luigi Sturzo: con nr.17 aule;
- Via Siracusa: con nr.7 aule;
- Piazza Falcone – Borsellino: con nr.5 aule;
- Via Firenze: con nr.3 aule.

Per tale dato, sulla base del Regolamento della P.M. sopra riportato, bisognerebbe già prevedere in organico altri 3 agenti.

Quindi 16 agenti, sicchè sempre sulla base del regolamento da ciò discenderebbe la necessità di previsione in organico di 5 istruttori di vigilanza.

Quindi 21 soggetti complessivi, oltre il Comandante già presente.

Invece neppure 12 (come aveva detto il T.A.R.S.)... neppure 10 (vedremo dopo il perché di questo riferimento numerico)... bensì 6 in tutto, come illegittimamente già tentato in precedenza.

Chiaramente anche in tal caso il dimezzamento è totalmente irrazionale, illegittimo, arbitrario, elusivo di precisa norma regolamentare fondata su Legge Speciale Quadro, oltre che irrispettosa (ancora una volta) di pronunce di codesto T.A.R.S. intervenute tra i medesimi attori della presente vicenda giudiziaria.

Quali le adeguate ragioni amministrative per tornare a comportarsi come già da tempo censurato giudizialmente?

L'esigenza di un'adeguata istruttoria sottesa agli atti amministrativi e di una loro idonea motivazione emerge lampante, e non vogliamo scadere nell'ovvietà, dall'art.3, comma 1, della L. n.241/1990 e s.m.i., secondo cui: "Ogni provvedimento amministrativo... deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria", oltre che dal successivo art.6, comma 1.

Ma qui nulla poteva essere motivato sul dimezzamento dell'organico del Corpo di P.M. ed ecco perché, in merito, manca infatti qualsivoglia motivazione.

Ed altro non dobbiamo aggiungere a sottolineare la gravità del comportamento giuntale censurato, se non che la presente vicenda si ritiene rappresenti il continuo inaccettabile dei 12 (13 con quello già iniziato presso codesto T.A.R.S.!) contenziosi pregressi.

E si chiede che codesto T.A.R.S., come fatto già in precedenza, voglia, oltre che annullare gli illegittimi atti amministrativi avversari, pure di nuovo rimettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per le eventuali valutazioni di competenza.

^^^

Ma v'è ancora di più.

In altra sentenza, la n.893/08, sempre codesto ecc.mo T.A.R.S. ha testualmente scritto (qualche rigo prima di decidere di inviare gli atti alla Procura della Repubblica di Enna per le reiterate illegittimità commesse dal Comune) che: ***“In particolare non v'è traccia della restituzione del Corpo di Polizia Municipale nel numero minimo previsto di 12 addetti”.***

Bene... la Giunta (con il Sindaco, già attore nelle precedenti fasi di questa non accettabile serie di vicende) ha pensato bene di tentare nuovamente di ridiminuire il numero degli addetti al Corpo, nonostante addirittura finanche gli addetti attuali (compresi gli extraorganico) siano 9 – su una previsione organica che si era valutato di recente avrebbe dovuto essere addirittura di 15... - (come emergente dal Piano di Miglioramento dei servizi della Polizia Municipale per gli anni 2013 e 2014 approvato dal Consiglio

Comunale, con delibere, rispettivamente, n. 4 e n.5 del 23.1.2014, sub all.15 e 16 del fascicolo di parte del ricorso originario).

E si pensi che anche se si considerassero non già i criteri regolamentari di determinazione dell'organico (come si deve ed ha fatto codesto T.A.R.S. nel recente passato, come visto) ma l'organico per come 'cristallizzato' nel 1996 al momento dell'approvazione del regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale, sarebbero 10 gli addetti in organico.

Non certo 6, e non certo con conseguente inesistenza del Corpo di P.M.

Elementi, ed in particolare il riadottare atti dal contenuto che è stato già plurime volte censurato dalla Giustizia Amministrativa, che fanno emergere chiarissima violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della P.A., costituzionalmente tutelato ex art.97 Cost.

Tornandosi con forza a richiedere che codesto T.A.R.S. valuti di reinviare nuovamente gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, che non pare sinceramente normale quanto sta accadendo, ossia una sorta di 'riavvolgimento della pellicola dei fatti storici', il ripetersi di identici fatti per cui il dott. Gaetano Indelicato ha già passato anni ed anni nelle aule giudiziarie, onde difendere i suoi interessi legittimi.

^^^

A censurare tutto quanto sopra ha chiaramente interesse, come già in precedenza, il dott. Gaetano Indelicato, per plurime ragioni.

Ed infatti, scendendo a 6 il numero degli addetti della P.M. egli non potrebbe essere più Comandante di un Corpo di P.M. per il fatto

stesso che, come visto, al di sotto dei 7 addetti in organico, per Legge, non vi sarebbe più un Corpo, ma un semplice servizio..., con conseguenze sotto il piano strettamente professionale, nonché economico, poiché ciò si riverbererebbe sull'indennità di posizione per la titolarità di posizioni organizzative che vanno proporzionate al 'peso' della struttura burocratica diretta, come da c.c.n.l. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 31.3.1999.

Il ricorrente, inoltre, con sei addetti, non potrebbe certo gestire le problematiche gestionali attinenti la P.M. in un Comune che, come anche visto sulla base delle sentenze del T.A.R.S., presupporrebbe almeno 12 addetti (ed addirittura di più con applicazione rigorosa dei criteri di Legge e del Regolamento di P.M.).

II

SULLA DELIBERA DI G.M. N.14 DEL 26.1.2015, OSSIA SULLA SOTTRAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E L'ATTRIBUZIONE AL SETTORE TECNICO:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.7 e 9, comma 1, della L. n. 65 del 1986.
- 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art.6, comma 1, nonché dell'art. 9, comma 1, della L.r. n.17 del 1990.
- 3) Violazione del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune resistente e contraddittorietà tra atti amministrativi;
- 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'art.3 della L.r n.10/1991 e carenza di motivazione;
- 5) Eccesso di potere per sviamento e per illogicità manifesta;

6) Violazione del buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art.97 Cost.

Anche qui, ill.mo T.A.R.S., siamo a segnalare l'inaccettabilità di quanto sta accadendo.

Controparte pensa, probabilmente, che passando il tempo e stanco delle continue cause, il ricorrente avrebbe accettato 'a distanza' le illegittimità commesse ai suoi danni e già censurate dal T.A.R.S.

Ebbene, ricordiamo a codesto Ecc.mo Consesso che la sottrazione della 'Protezione Civile' alle competenze del Corpo di P.M. e l'attribuzione all'U.T.C. fu oggetto, pure, di giudizio e di esecuzione del giudicato.

Nella Sentenza n. 893 del 2008, di codesto Ecc.mo T.A.R.S. leggesi: " Con sentenza n.589 del 13 aprile 2006 la I sezione di questo Tribunale accogliendo in parte il ricorso:

- omissis;
- ha annullato la deliberazione di G.C. n.20 del 9.3.2005 nella parte in cui..., in particolare, sottrae la competenza "protezione civile" dal servizio affidato al ricorrente;
- ha annullato la deliberazione di G.C. n.27 del 29.3.2005 nella parte in cui..., in particolare, conferma la sottrazione della competenza "protezione civile" dal servizio affidato al ricorrente"!

Anche in tal caso si censura (sintetizzando quanto prima detto per non ripeterlo integralmente) che incidendo sulla struttura del Corpo di Polizia Municipale e sottraendogli un servizio, sarebbe dovuto intervenire il Consiglio Comunale dell'ente resistente, come già statuito nella sentenza T.A.R.S n.589/2006, citata, proprio sulla medesime fattispecie.

Sicché la G.M. ha violato ancora una volta gli artt.7 e 9, comma 1, della L. n. 65 del 1986 nonché l'art.6, comma 1, e l'art. 9, comma 1, della L.r. n.17 del 1990.

^^^

In ogni caso, palese è anche la carenza di motivazione, e meramente di stile, oltre che del tutto irreali, quella di un paio di righe resa.

Si asserisce che il servizio di Protezione Civile si affida all'Area Tecnica dell'ente perché questa sarebbe più adatta a gestirla.

Ebbene, dove gli elementi storici che comprovano tale giustificazione di stile?

Non ve ne sono e non possono esservi perché la Protezione Civile in tutti questi anni ha benissimo operato sotto la guida del Comandante dott. Indelicato.

Peraltro, ma lo diciamo ad abundantiam, basta andare su un qualsiasi motore di ricerca per verificare come in migliaia di Comuni le funzioni comunali di Protezione Civile sono svolte dalla struttura di Polizia Municipale (ad es: Bologna, Piacenza, Ravenna, Taranto, Merano, Bruscianno, Bari, Mondovì, Portoferraio, etc.; e per volerci limitare alla Provincia di Enna, nei comuni di Assoro, Regalbuto, et cetera).

Si torna ad evidenziare che siamo in presenza di fatti di gravissima vessazione che durano da anni (e segnaliamo che v'è stata anche recente condanna per mobbing del Comune di Catenanuova, con Sentenza del Tribunale del Lavoro di Enna n.205/2014, sub all.3) e che devono finire, e perciò accoratamente si chiede a codesto T.A.R.S. di intervenire.

Tanto premesso, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, con espressa riserva di motivi aggiunti,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del presente ricorso, provveda all'annullamento:

- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova n.15 del 2.2.2015, avente ad oggetto: "Proposta di rideterminazione della dotazione organica triennio 2014-2016", nella parte in cui emerge, come da suo allegato A) facente parte integrante della medesima, che le figure appartenenti alla struttura burocratica della Polizia Municipale sono in pianta organica fissate nel numero complessivo di 6 (1 istruttore direttivo – Comandante di P.M. e 5 istruttori di polizia municipale);
- della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova n.14 del 26.1.2015, avente ad oggetto: "Modifica Regolamento Uffici e Servizi", nella parte in cui, modificando l'art.9 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente comunale, sottrae il Servizio di Protezione Civile al Settore V° della Polizia Municipale, trasferendolo/attribuendolo al III° Settore 'Tecnico';
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale a quello dianzi impugnato.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Si produce in copia:

- 1) Deliberazione n.15 del 2.2.2015 della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova;
- 2) Deliberazione n. 14 del 21.1.2015 della Giunta Municipale del Comune di Catenanuova;
- 3) Sentenza del Tribunale del Lavoro di Enna n.205/2014.

In via istruttoria si insiste in tutte le richieste istruttorie pregresse e, quindi, si chiede all'ecc.mo T.a.r.s. adito di ordinare al Comune di Catenanuova di rendere informazioni:

- 1) Sul numero di abitanti del Comune risultante dall'ultimo censimento e/o dai suoi atti ufficiali;
- 2) Sul numero di frazioni geografiche e/o quartieri amministrativi comunali;
- 3) Sul numero di ettari di terreno ricompresi nel territorio comunale;
- 4) Sul numero di plessi scolastici (di ogni ordine e grado) con almeno cinque aule per ciascuno presenti sul territorio comunale;

oltre che ordinare di produrre in originale, od in copia conforme, gli atti odiernamente impugnati ed il Regolamento comunale vigente degli Uffici e Servizi.

Nonché si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti punti:

- 1) “Vero o no che nell’anno 2014 risultano residenti presso il Comune di Catenanuova n.4885 abitanti”?

Si indicano quali testi i sigg. : Scravaglieri Angela, nata a Catenanuova il 31.01.1960 ed ivi residente in Via Nazionale nr.98; Grasso Salvatore, nato a Catenanuova il 12.09.1956 ed ivi residente in Via Siracusa nr.26; Fiorenza Filippo, nato a Centuripe il 16.03.1959 e residente a Catenanuova in Via Nazionale nr.44.

- 2) “Vero o no che il Comune di Catenanuova gestisce un territorio (ha territorio comunale) di Ha 1117,00”?

Si indicano quali testi i sigg. : Geom. Rosato Calogero, nato a Catania il 28.12.1968 e residente a Catenanuova in C.da Piano Mulino snc;

Geom. Di Fini Gabriele Salvatore, nato a Catenanuova il 10.01.1954 ed ivi residente in Via Stazione nr.5.

3) “Vero o no che nell’ambito del Comune di Catenanuova vi sono 3 plessi scolastici aventi ognuno almeno 5 aule”?

Si indicano quali testi i sigg. : Maucieri Cirino, nato a Catania il 18.06.1965 e residente a Catenanuova in Via Venezia nr.22; Barbagallo Giuseppina Maria, nata a Catania il 29.05.1967 e residente a Catenanuova in Via Libertà nr.21.

4) “Vero o no che il Comune di Catenanuova comprende tre frazioni territoriali distinte dal centro comunale (Raisa I; Raisa II; Isola di Niente)?

Si indicano quali testi i sigg. : Ispett. Lentini Antonino, nato a Catania il 14.05.1961 e residente a Catenanuova in Via P.pe Umberto nr.179; Geom. Maucieri Giuseppe Angelo Maria, nato a Catenanuova il 15.08.1969 ed ivi residente in Via Padova nr.9.

Si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile e natura di ‘pubblico impiego’ e sconta, pertanto, un contributo unificato dimezzato pari ad Euro 325,00.

Catania, 19 marzo 2015


Avv. Pietro Sciortino

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Catania, su istanza dell'Avv. Pietro Sciortino, ho notificato il su esteso ricorso a:



1. Comune di Catenanuova, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Aldo Moro (già Piazza Municipio), Catenanuova (En), cap. 94010, ed ivi a mezzo racc. a/r



23 MAR. 2015

1. Disporre la costituzione in giudizio dell'Ente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Catania, per le motivazioni di cui alla proposta che è parte integrante del presente atto;
2. Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e procedere alla scelta del legale di fiducia, con separato atto monocratico;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 102 DEL 31.7.2015

| | |
|---|---|
| Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: | |
| | |
| Li, <u>30/07/2015</u> | IL RESPONSABILE DEL SETTORE  |
| Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: | |
| | |
| Li, <u>30/07/2015</u> | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  |

L'ASSESSORE AMMINISTRATIVO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

| | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|---|
| SINDACO | X | SETTORE AMM.VO | X |
| PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | X | SETTORE ECON. FINANZ. | X |
| ASSESSORI | X | SETTORE U.T.C. | |
| CONSIGLIERI | X | SETTORE SOLID. SOCIALE | |
| | | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | |

Li, 20/10/2015

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 06/10/2015

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...12..... comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 20/10/2015



IL RESPONSABILE

14-68



Da: Dario Sammartino
A: areaamministrativa@comune.catenanuova.en.it
Data venerdì 2 ottobre 2015 - 17:21

Oggetto: preventivo per motivi aggiunti

Egregio Dott. Lentini,

come da sua cortese richiesta formulo il preventivo per la difesa in giudizio del Comune nel ricorso per motivi aggiunti aventi ad oggetto la dotazione organica del Corpo di Polizia municipale.

La formulazione è fatta però con una piccola riserva, derivante dal fatto che non ho ancora letto il ricorso per motivi aggiunti.

Sul presupposto che gran parte della questione sia analoga a quella oggetto del ricorso introduttivo, formulo un preventivo di euro 2.000 oltre c.p.a. e i.v.a. per un totale di 2.537,60.

Cordiali saluti.

Dario Sammartino

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

13 OTT 2015

Prot. n.

PZPO

Dichiarazione ex art. 15 lgs. n. 33/2013

Il sottoscritto avv. Dario Sammartino, nato a Catania il 13/5/1963, c.f. SMM DRA 63E13 C351Y, domiciliato in Catania via Teocrito n. 48, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,


dichiara

- di svolgere esclusivamente la professione di avvocato;
- di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione.

Dario Sammartino

INFORMAZIONI PERSONALI

Dario Sammartino



 via Teocrito n. 48 95131 Catania - Italia
 095/8361099  349/4516873
 avv.dariosammartino@gmail.com - dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it

 Whats app 349/4516873

Sesso Maschio | Data di nascita 13/05/1963 | Nazionalità italiana

**POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA**

incarichi professionali di assistenza in giudizi amministrativi e civili

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

dal 28/4/1989 iscritto all'Albo degli avvocati di Catania; dall'8/5/2001 iscritto anche all'albo dei Cassazionisti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a)

Laurea in giurisprudenza
 conseguita il 17/4/1986 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania con la votazione di 110/110 e lode

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

Inglese

| COMPRESIONE | | PARLATO | | PRODUZIONE SCRITTA |
|-------------|------------|-------------|------------------|--------------------|
| Ascolto | Letture | Interazione | Produzione orale | |
| livello A1 | livello A2 | livello A1 | livello A2 | livello A1 |

Competenze comunicative

possiedo buone competenze comunicative acquisite nell'addestramento di coloro che hanno frequentato il mio studio per la pratica professionale

Competenze organizzative e gestionali



Competenze professionali

sono consulente legale di una primaria Casa di Cura di Catania e di una primaria Casa di riposo e RSA di S. Agata Li Battiati (Ct);
 sono difensore di fiducia dei Comuni di Agira (En) Augusta (Sr), Centuripe (En), Catenanuova (En), Licodia Eubea (Ct), Maniace (Ct), Melilli (Sr), Regalbuto (En), San Cono (Ct), Valguarnera (En); Enna Euno s.p.a. società d'ambito per i rifiuti nella provincia di Enna
 sono consulente legale di una primaria Casa di Cura di Catania;

ho prestatto attività di rappresentanza e difesa in numerosissimi giudizi amministrativi:
 circa 1.200 dinanzi al T.A.R. di diverse regioni;
 circa 200 dinanzi al Consiglio di Stato, CGA, Corte dei Conti;
 circa 200 dinanzi alla giurisdizione ordinaria e del lavoro (Tribunali e Corti di Appello);
 circa 500 dinanzi agli organi della Giustizia Tributaria;
 in una considerevole percentuale di tali giudizi ho difeso Pubbliche Amministrazioni;

ho trattato questioni attinenti a tutti i rami del Diritto Amministrativo in particolare:
 Lavori Pubblici, Forniture e Servizi;
 Edilizia e Urbanistica;
 Ambiente;
 Ordinamento ed Organizzazione degli Enti Locali;
 Pubblico Impiego;
 Sanità e Servizi Sanitari;
 Erogazione e gestione dei Servizi Sociali.

OTTOBRE 1997 - APRILE 2003

Ho svolto il compito di esperto giuridico del Sindaco di Palagonia (figura di consulente particolarmente qualificato, prevista dall'art. 14 della Legge Regionale n. 7/2002);

LUGLIO 2003 - GIUGNO 2004 / GENNAIO - GIUGNO 2005

Ho prestatto la mia opera come consulente dell'Az. Ospedaliera "S. Elia" di Caltanissetta per un procedimento di realizzazione di un'opera pubblica dell'importo di circa € 20 mln

FEBBRAIO - DICEMBRE 2006

Ho prestatto la sua opera come consulente del Comune di Melilli (SR) nella materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

OTTOBRE 2005 - NOVEMBRE 2011

Ha prestatto la sua opera quale consulente legale del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania

FEBBRAIO 2006 - DICEMBRE 2011 / FEBBRAIO 2013-2014

Ha prestatto la sua opera quale consulente legale della Enna Euno s.p.a., società d'ambito per la gestione del ciclo dei rifiuti.

Competenze informatiche

- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
- ottima padronanza della principale banca di dati giuridici on-line

Altre competenze

Patente di guida categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Ho partecipato, insieme ad altri autori, alla stesura del volume "Il Codice dei Contratti pubblici" - *Commento al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, Edizioni Simone, 2006 e aggiornamento 2012

Ho partecipato, insieme ad altri autori, alla stesura del volume "La responsabilità della Pubblica Amministrazione", Edizioni CEDAM, 2007

Presentazioni

Progetti

Conferenze

Seminari


Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /

associazioni

Referenze

Partecipo alla rivista giuridica on-line "Leggioggi.it" dove tengo una rubrica.




Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ALLEGATI _____ ■

Dario Sammartino

Scadenza: 20/01/2019

AO 3702090



IPZS spa - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome.....SAMMARTINO.....
Nome.....DARIO.....
nato il.....13/05/1963.....
(atto n.....27.....P.....2.....S.....A.....)
a.....CATANIA (CT).....
Cittadinanza.....ITALIANA.....
Residenza.....CATANIA (CT).....
Via.....OLIVETO SCAMMACCA Nr 75 Pl. 3.....
Stato civile.....=====.....
Professione.....AVVOCATO.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....1.80.....
Capelli.....CASTANI.....
Occhi.....CASTANI.....
Segni particolari.....N.N.....


Firma del titolare.....*Dario Sammartino*.....
CATANIA (CT).....21/01/2009.....
Impronta del dito indice sinistro.....
SINDACO
DOTT. VINCENZO BINAGGI
L'Impiegato Responsabile
Giovanna Di Cicco




COMUNE DI CATENUOVA
PROVINCIA DI ENNA

Prot. Nr. 10114 del 20/10/2015

Oggetto: Nomina legale di fiducia - Avv. Sammartino Dario

DETERMINAZIONE NR. 38 DEL 20/10/2015

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione nr. 108 del 30/09/2015, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto " Autorizzazione al Sindaco per Costituzione in Giudizio, per opposizione al Ricorso con motivi aggiunti , presentato dal dipendente INDELICATO Gaetano";

Acquisita l'offerta e la disponibilità dell'Avvocato SAMMARTINO Dario con studio legale sito a Catania in via Teocrito 48, ad espletare l'incarico di cui sopra;

Dato che l'offerta risulta congrua, rispetto agli adempimenti che il professionista sopra citato, dovrà espletare nei confronti di questo Ente, per adire alle vie legali per opporsi all'Atto di citazione di cui sopra;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente ordinamento degli EE.LL in Sicilia;

D E T E R M I N A

Di incaricare per le motivazioni sopra esposte, l'Avvocato SAMMARTINO Dario, con studio legale sito a Catania in via Teocrito 48, per la costituzione in giudizio, per opposizione al Ricorso con motivi aggiunti, presentato dal Dipendente INDELICATO Gaetano;

Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali-Amministrativo, la predisposizione di tutti gli atti propedeutici, in ordine al disciplinare d'incarico, all'impegno finanziario ed alla liquidazione di quanto spettante al professionista;

Di trasmettere copia della presente, all'Avv. SAMMARTINO Dario presso lo studio legale sito a Catania in via Timoleone 23.-

Di trasmettere copia della presente, agli uffici competenti per la pubblicazione sul sito web di questo Ente nonché su A.T.;

Dalla Residenza Municipale li 20/10/2015


IL SINDACO
(Dr. Aldo Biondi)




COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 10555 del 30/10/2015

DETERMINAZIONE NR. 108 DEL 21/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2015

OGGETTO : Nomina legale di fiducia - Impegno spesa-

RICHIAMATA la deliberazione nr. 108 del 20/10/2015, avente ad oggetto "Autorizzazione al Sindaco per Costituzione in Giudizio, per opposizione al Ricorso con motivi aggiunti, presentato dal dipendente INDELICATO Gaetano"

VISTA la Determinazione Sindacale nr 38 del 20/10/2015, con la quale si incaricava l'avvocato SAMMARTINO Dario, professionista con studio legale ubicato a Catania in Via Teocrito 48, per la costituzione in giudizio di cui sopra;

VISTO il preventivo di spesa per diritti ed onorari, fatto pervenire in data 13/10/2015 ed ascrivito al prot. 9790, dall'Avvocato SAMMARTINO Dario, con studio legale ubicato a Catania in Teocrito 48;

RITENUTO OPPORTUNO, dover procedere all'impegno della somma ascrivita nel preventivo pervenuto, per dare esecuzione all'incarico formulato con determina Sindacale nr 19/2014;

VISTO il D.lgs nr. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma complessiva di euro **2.537,60** (duemilacinquecentotrentasette/60) per diritti ed onorari, relativi all'incarico di cui alle Determina Sindacale nr. 38/2015, in merito alla costituzione in giudizio per l'opposizione al Ricorso con motivi aggiunti, presentato dal dipendente INDELICATO Gaetano -
2. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.
3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Carrolo Antini

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al
Tit. 4.01.08.03 del redigendo bilancio 2015

Li, 28/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

The image shows a circular official stamp of the Comune di Catenuova. The text within the stamp includes "COMUNE DI CATENUOVA" and "PROV. DI ENNA". A handwritten signature is written over the stamp, extending to the right towards the text "IL RESPONSABILE DEL SETTORE".